

# Contratti a termine, via tetti e quote per i ricercatori

## LAVORO

ROMA Forse il governo sarà costretto a porre la fiducia sul decreto Poletti anche in aula al Senato, ma eventualmente sarà solo per una questione di tempi. L'accordo con la maggioranza stavolta non ha crepe: la nuova versione, con l'ok in commissione Lavoro al Senato agli 8 emendamenti presentati dal governo, lascia soddisfatti tutti gli alleati. Anche i centristi di Ncd e Sc che invece alla Camera avevano votato sì solo per fedeltà, ma con palesi maldipancia. L'eventuale richiesta di fiducia, di cui si vocifera in ambienti parlamentari, servirà quindi solo per evitare l'ostruzionismo delle opposizioni che, puntando a far scadere i termini per la conversione in legge (il 19 maggio, e serve un nuovo passaggio alla Camera), hanno presentato oltre 700 emendamenti in vista dell'approdo odierno in Aula. In realtà la nuova versione (che non tocca la possibilità delle 5 proroghe per i contratti a termine nell'arco dei tre anni) si può considerare definitiva.

## PIÙ TEMPO

Tra le più importanti novità introdotte con il passaggio al Senato, c'è senza dubbio quella che ri-

guarda la ricerca. Agli istituti pubblici e agli enti di ricerca privati è concesso lo sfioramento della quota del 20% per le assunzioni a termine dei ricercatori, degli assistenti tecnici e di chi svolge funzioni di coordinamento e direzione. Per i ricercatori non vale nemmeno la durata massima di 36 mesi nel caso il progetto di ricerca necessita di un periodo più lungo. «Le eccellenze italiane non vengono più penalizzate e anche l'Italia si adegua agli standard internazionali» ha commentato Pietro Ichino (Sc), relatore in commissione.

In tutti gli altri casi, il totale degli assunti con contratti a termine non potrà superare il tetto del 20% dell'organico. Se dovesse accadere scatteranno sanzioni economiche (e non la trasformazione in rapporti fissi come prevedeva la versione della Camera). In particolare, per il primo sfioramento l'impresa pagherà una sanzione pari al 20% della retribuzione del lavoratore; dal secondo contratto in poi la sanzione è pari al 50% della retribuzione.

Nel caso poi l'azienda dovesse decidere di assumere con contratti a tempo indeterminato, il lavoratore precario che ha svolto per almeno sei mesi quelle stesse

mansioni in azienda, ha diritto di precedenza. La norma deve essere richiamata nel contratto di assunzione e vale anche per i lavoratori stagionali.

## L'APPRENDISTA

Altra importante novità riguarda la formazione per l'apprendistato: oltre all'offerta pubblica, ci si potrà rivolgere anche alle imprese private accreditate che rispetta-

no le linee guida stabilite dalla Conferenza Stato-Regioni. La quota del 20% di apprendisti da stabilizzare scatterà solo per le aziende che hanno più di 50 dipendenti (e non più 30 come previsto nel testo della Camera). Nel caso di attività stagionali sarà possibile stipulare contratti di apprendistato a termine.


## LA NORMA "RACCORDO"

Nel preambolo del decreto si ricorda - come impegno a futura memoria - la sperimentazione del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente, contenuta nel disegno di legge delega Jobs act. Accolto anche un ordine del giorno del M5S che prevede l'introduzione del Libretto formativo elettronico dell'apprendista.

**Giusy Franzese**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**OK A TUTTE LE MODIFICHE PROPOSTE DAL GOVERNO OGGI IL DECRETO ARRIVA IN AULA AL SENATO CONTRO L'OSTRUZIONISMO PRONTA LA FIDUCIA**



**Giuliano Poletti**  
ministro del Lavoro

